



A.N.A. - SEZIONE DI TORINO

REGOLAMENTO SEZIONALE

(Approvato dall'Assemblea sezionale dei delegati del 4 marzo 2017 e ratificato dal C.D.N. il 08 aprile 2017)

COSTITUZIONE

ART. 1 – La **Sezione di Torino** dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) fondata lo **06/02/1920**, ha sede in **Torino, Via Balangero 17** ed è costituita tra coloro che hanno fatto parte o appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nello Statuto dell'A.N.A., sono tutti indicati con il nome generico di **“Alpini”**.

SCOPI

ART. 2 – La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente e attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati dall'art. 2 dello Statuto.

La Sezione è un'articolazione periferica dell'A.N.A. dotata di autonoma legittimazione negoziale e processuale, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Nazionale.

In particolare la Sezione si propone di:

- a) Tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e gesta.
- b) Rafforzare tra gli Alpini, di qualsiasi grado e condizione, i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza.
- c) Favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi.
- d) Promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni.
- e) Promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità d'impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale.

Per il conseguimento degli scopi associativi, la Sezione, quale associazione senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMI E DISTINTIVI

ART. 3 – Gli emblemi: **Vessillo** per la Sezione – **Gagliardetto** per i Gruppi – **Distintivo** per i soci, sono quelli prescritti dall'art. 3 dello Statuto.

- Il Vessillo della Sezione può intervenire a tutte le manifestazioni, escluse in modo assoluto quelle che non siano conformi agli scopi, al carattere e allo spirito dell'Associazione (art. 4 del Regolamento nazionale) e deve essere autorizzato dal Presidente sentito il Comitato di Presidenza.
- Nelle manifestazioni sezionali esso entra ufficialmente per ultimo nello schieramento con gli onori dovuti, scortato dal Presidente o da chi preposto e dal Consiglio Direttivo Sezionale, la fanfara suona il «33».
- Alle manifestazioni di Gruppo, i Vessilli delle altre Sezioni possono partecipare solo su invito della Sezione cui appartiene il Gruppo organizzatore (art. 2 del Regolamento nazionale).
- E' dovere degli Alpini salutare il Labaro Nazionale e i Vessilli con Medaglia d'Oro.
- Vessillo e Gagliardetti devono essere conservati e trattati con il rispetto che si addice ai simboli dell'Associazione e devono essere portati in pubblico con dignità.



- Il Presidente, i Consiglieri della Sezione e i Capigruppo, devono vigilare affinché la norma predetta trovi piena e costante applicazione.
- I Vessilli, i Gagliardetti ed i distintivi, devono essere rigorosamente conformi ai modelli statutari, come da allegati 2 – 3 – 4.
- E' compito del Capogruppo, sentito il Consiglio Direttivo del Gruppo, autorizzare la partecipazione del Gagliardetto alle manifestazioni non istituzionali purché conformi agli scopi, al carattere e allo spirito dell'Associazione.

SOCI ORDINARI

ART. 4 – Possono far parte dell'Associazione coloro che ne hanno diritto a mente di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto nazionale.

- Per essere ammessi gli aspiranti devono presentare domanda scritta alla Sezione su modulo appositamente predisposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
- Il modulo e la documentazione sopra citata, possono essere sostituiti dalla domanda redatta in forma di autocertificazione su modello tipo, predisposto dalla sede nazionale.
- La domanda firmata dal richiedente, deve essere controfirmata da due Soci presentatori appartenenti al Gruppo da almeno sei mesi e dal Capogruppo e validata dalla Giunta di Scrutinio.
- L'ammissione dei Soci è deliberata in seguito dal Comitato di Presidenza e dal C.D.S. dopo il parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
- Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale come previsto dall'art. 5 dello Statuto. Questo deve pervenire alla Segreteria nazionale come previsto dall'art. 5 dello Statuto.
- L'ammissione dei Soci può avvenire fino al 15 settembre dell'anno solare e ha effetto dall'inizio del medesimo; le nuove iscrizioni hanno inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Gli alpini in armi, che chiedono di far parte dell'Associazione, vi saranno iscritti gratuitamente per il primo anno, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 dello Statuto.
- Le domande di ammissione a socio degli alpini cui al comma precedente, controfirmate dal Comandante del reparto cui appartengono, devono essere inviate alla sede nazionale direttamente dall'alpino richiedente oppure per il tramite della Sezione. Alla ricezione della domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L'Alpino».
- Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di Sezione o di Gruppo dell'Associazione.
- Il socio che cambia residenza deve darne immediato avviso al Capogruppo il quale, provvede con sollecitudine, a comunicarlo alla Segreteria sezionale, su apposito modulo.

ART. 5 – Tutti i soci hanno uguali doveri e diritti, come dall'art. 8 dello Statuto.

AGGREGATI E AMICI DEGLI ALPINI

ART. 6 – Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, su proposta dei Gruppi interessati, sono iscritti dalla Sezione senza la qualifica di socio ordinario, con la procedura di cui all'art. 6 bis.

- Vengono, iscritti in un apposito, albo nazionale quali "Aggregati e Amici degli Alpini".
- In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, salvo ne abbiano altrimenti maturato il diritto.
- Pur non avendo la qualifica di Socio Ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Sezionale, dello Statuto e del Regolamento nazionale.
- La loro attività è limitata all'ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza e dal Consiglio Direttivo Sezionale.



- La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione dell'Aggregato o dell'Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C.D.S..
- Hanno diritti/doveri dei Soci Ordinari, ma non possono tassativamente indossare il cappello alpino ed essere soggetto di elettorato attivo e passivo. Hanno una specifica tessera e distintivo.

ART. 6 Bis – L'ammissione degli Aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

- La decisione di rigetto della domanda d'ammissione non deve essere motivata.
- L'Aggregato ha diritto a ricevere il periodico "**L'Alpino**", le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo di appartenenza. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini e a partecipare alle attività associative.

ART. 6 Ter – All'Aggregato che vanti una iscrizione consecutiva di almeno due anni al Gruppo, e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo in una qualunque delle diverse attività associative, può esserne richiesto il passaggio alla qualifica di "**Amico degli Alpini**".

- Tale proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve essere effettuata da due soci ordinari e la regolarità della proposta viene certificata dal Capogruppo. Alla proposta dovrà essere allegato un "curriculum" dell'interessato.
- La richiesta sarà valutata dal C.D.S., previo parere della Giunta di Scrutinio.
- L'eventuale decisione di rigetto della richiesta per "**Amico degli Alpini**" non dovrà necessariamente, essere motivata.
- L'opera per la quale l'Aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative.

A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione Civile, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezione.

- L'Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico "**L'Alpino**", le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo cui appartiene.
- Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini e a partecipare alle attività associative.
- Ha diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti ed indicati nell'allegato (01) del Regolamento nazionale.
- Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di Gruppo, inquadrati in un unico blocco secondo le indicazioni della Sezione, indossando il copricapo previsto.
- Coloro che hanno svolto l'esperienza con le truppe alpine definita dal termine "Mini Naja" sono equiparati agli Amici degli Alpini a tutti gli effetti associativi.

TESSERAMENTO

ART. 7 – A ogni Socio è rilasciata la tessera dell'Associazione Nazionale Alpini.

- Il tesseramento sociale ha effetto dal **1° gennaio** di ogni anno e termina il **15 settembre**, data entro la quale i Gruppi dovranno tassativamente consegnare alla Sezione gli ultimi rinnovi, provvedendo inoltre alla restituzione dei bollini eventualmente eccedenti e al saldo dell'importo ancora dovuto.

ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 8 – Gli Organi Sociali sono:

- a) L'Assemblea Sezionale dei Delegati
- b) Il Presidente della Sezione
- c) Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.)



- d) Il Comitato di Presidenza
- e) I Revisori dei Conti
- f) La Giunta di Scrutinio

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ART. 9 – L'Assemblea Sezionale dei Delegati delibera, con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto Nazionale, sulle attività della Sezione.

Essa è convocata:

- **In sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno.**
- **In sede straordinaria quando:**
 - a) Il Consiglio Direttivo Sezionale ne ravvisa la necessità.
 - b) Ne sia presentata domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Delegati all'Assemblea Sezionale.
 - c) Per qualsiasi causa il Presidente della Sezione cessi dalle funzioni ovvero i componenti il C.D.S. siano ridotti a meno della metà più uno dei Consiglieri in carica.
- Nel caso cui ai punti **b) e c)** l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni.
- Nei casi cui ai punti: **a) e b)** debbono essere indicati i punti specifici da porre all'Ordine del Giorno.
 - Saranno nulle le deliberazioni assunte su questioni non indicate all'ordine del giorno.
 - All'Assemblea Sezionale dei Delegati, convocata in sede ordinaria o straordinaria, i soci dei singoli Gruppi sono rappresentati dai rispettivi Delegati, in ragione di uno ogni venticinque soci o frazione superiore a dodici, in regola con il pagamento della quota sociale.
 - Ai Gruppi aventi meno di 25 soci spetta comunque un Delegato.

ART. 10 – L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal C.D.S. mediante avviso individuale ai Capi Gruppo con comunicazione scritta, affissione di avviso all'albo sezionale e pubblicazione dello stesso sul periodico sezionale almeno trenta giorni prima della data fissata.

- Negli avvisi, in tutte le loro forme come individuate dal comma precedente, devono essere riportati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione e, qualora si debba procedere a elezioni a cariche sezionali, i nominativi dei soci cessanti dalla carica e la lista dei candidati alle cariche vacanti.

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati è convocata per:

- a) Discutere e deliberare sulla relazione morale del Presidente della Sezione.
- b) Discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo.
- c) Discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del Giorno.
- d) Eleggere il Presidente della Sezione, un terzo dei Consiglieri sezionali, un terzo dei Revisori dei Conti, un terzo dei membri della Giunta di Scrutinio e i Delegati alle Assemblee nazionali.
- e) Nell'Assemblea dei Delegati sono nulle le proposizioni, le trattazioni, le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.
 - Nelle votazioni per le elezioni, a parità di voti, è proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione alla Sezione e, in caso di nuova parità, il più giovane di età.
 - I Delegati in numero non inferiore al cinque per cento degli stessi, anche appartenenti a Gruppi diversi, possono richiedere, presentando alla Segreteria della Sezione entro il 15 Dicembre richiesta motivata, sottoscritta con firma autenticata dai rispettivi Capigruppo che, all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, siano iscritti argomenti d'interesse associativo o statutario.

ART. 11 – L'Assemblea in sede straordinaria è convocata dal C.D.S. mediante invio di avviso individuale ai Capigruppo, tramite raccomandata A.R., almeno trenta giorni prima della data fissata.

- Tale avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.



- È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.
- Nell'Assemblea Straordinaria dei Delegati sono nulle le proposizioni, le trattazioni, le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.
- I Capigruppo dovranno, a loro volta, informare tempestivamente della convocazione i Delegati del loro Gruppo.

ART. 12 - Al Capogruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo.

- Egli può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da altro Delegato del Gruppo o, nel caso in cui al Gruppo spetta un solo Delegato, da un socio del Gruppo.
- Il Capogruppo che riveste contemporaneamente la carica di Consigliere Sezionale non ha tale diritto e pertanto deve essere sostituito da un Socio regolarmente eletto dall'Assemblea.
- Il Socio che riveste la carica di Consigliere sezionale, di Revisore dei Conti o membro della Giunta di Scrutinio, non è eleggibile quale Delegato all'Assemblea sezionale.
- Gli altri Delegati sono eletti ogni anno fra i soci del Gruppo, in un'Assemblea che dovrà avere luogo entro il 15 gennaio di ogni anno.
- Entro il 31 dello stesso mese, gli atti dovranno essere fatti pervenire alla Sezione.
- Tutti i Soci non Delegati all'Assemblea Sezionale, possono partecipare alle stesse, senza diritto di voto e d'intervento alle discussioni.

ART. 13 - All'Assemblea sezionale ogni Delegato ha diritto a un voto.

- Ciascun Delegato può rappresentare al massimo altri due Delegati del proprio Gruppo, che gli abbiano rilasciato delega scritta e firmata.
- Tutti i Soci devono presentarsi all'Assemblea muniti di tessera sociale, in regola con l'iscrizione per l'anno di competenza, come documento di riconoscimento.

ART. 14 - L'Assemblea sezionale è valida in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

- L'Assemblea delibera a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
- L'Assemblea nomina fra i presenti il Presidente dell'Assemblea e il Segretario il quale redige il verbale della stessa, da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo Sezionale nella prima riunione ordinaria e all'Assemblea successiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) è l'organo deliberante della Sezione ed è composto da:

- Il Presidente sezionale
- Ventiquattro Consiglieri sezionali.

Tra di loro il C.D.S. alla prima riunione dopo l'Assemblea provvede, su proposta del Presidente, alla nomina di:

- a) Tre Vice Presidenti dei quali uno con funzioni di "Vicario"
- b) Un Segretario del Consiglio
- c) Un Vice Segretario del Consiglio

- Contestualmente provvede, sempre su proposta del Presidente, alla nomina o riconferma di un Tesoriere e di un Segretario Generale, individuati tra i Soci della Sezione in regola con il tesseramento.
- Le riunioni del C.D.S. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.



- In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente sezionale e in sua assenza nell'ordine: del Vice Presidente Vicario - del Vice Presidente più anziano d'iscrizione presente.
- Il Segretario del Consiglio redige il verbale di ogni riunione, controfirmato dal Presidente e, dopo l'approvazione del C.D.S., lo stesso è conservato presso l'ufficio di Segreteria della Sezione, dove rimane a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

ART. 16 - I compiti del C.D.S. sono:

- a) Deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- b) Esaminare la bozza della Relazione morale del Presidente della Sezione e, previa discussione, approvarla per la presentazione all'Assemblea ordinaria annuale.
- c) Esaminare il Bilancio consuntivo annuale e il Bilancio preventivo della Sezione, presentati dal Tesoriere, discuterli e approvarli per la presentazione all'Assemblea ordinaria annuale.
- d) Esaminare e approvare il regolamento di tesoreria sezionale determinando le aree d'intervento.
- e) Vigilare sui capitoli di spesa del bilancio annuale, sulla consistenza e conservazione del patrimonio sezionale.
- f) Vigilare sull'osservanza dello Statuto nazionale e dei Regolamenti nazionale e sezionale.
- g) Nominare su proposta del Presidente le Commissioni di studio o di lavoro presiedute, di norma, da un Consigliere.
- h) Ratificare l'elezione dei Delegati e dei Vice Delegati di Zona, eletti dai Capigruppo interessati, ai sensi dell'art. 26.
- i) Approvare la nomina dei responsabili delle Attività sezionali (Protezione Civile, Sport, ecc.), proposti dal Presidente.
- j) Svolgere la funzione di organo disciplinare di 1° grado, secondo la norma **dell'art. 37, 38 e 38 bis** dello Statuto nazionale con l'integrazione di un Consigliere Nazionale.
- k) Ratificare le candidature a cariche nazionali di Soci della Sezione.
- l) Ratifica dei nuovi Soci Ordinari. Ratifica dei nuovi Aggregati e Amici degli Alpini.
- m) Determinare le modalità di gestione e fruizione della sede sezionale.
- n) Prendere visione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.
- o) Su mandato dell'Assemblea dei Delegati stabilire la quota associativa per l'anno successivo.

Il C.D.S. ha inoltre la facoltà di delegare parte dei suoi poteri al Comitato di Presidenza. Su proposta del Presidente, può assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del C.D.S. ed eventualmente, invitarli in occasione delle riunioni del Consiglio, per relazionare sull'attività svolta.

DEL PRESIDENTE

ART. 17 - Il Presidente per essere eletto, deve possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno cinque anni consecutivi. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

La carica è incompatibile con cariche elettive politico-amministrative (art. 8 bis dello Statuto).

- Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza legale e agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi (art. 35 dello Statuto).
- Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.
- Rappresenta la Sezione a tutti gli effetti e, qualora la stessa debba costituirsi in giudizio, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del C.D.S..



- E' il garante dell'applicazione, nell'ambito della Sezione, dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale.
- E' il responsabile della Protezione Civile sezionale.
- Convoca il C.D.S. in via ordinaria di regola una volta al mese, con opportuna comunicazione comprensiva dell'Ordine del Giorno. In via straordinaria entro quindici giorni dalla richiesta.
- Può sempre personalmente o per mezzo di un suo delegato, intervenire alle assemblee, alle riunioni dei Gruppi e delle Zone, nonché disporvi ispezioni.
- E' Presidente del Comitato di Redazione del periodico sezionale "CIAO PAIS".
- Predispose la Relazione Morale della Sezione da sottoporre all'esame e all'approvazione prima del C.D.S. poi dell'Assemblea Ordinaria annuale.
- Cura che le delibere del Consiglio Direttivo Sezionale siano attuate.

In mancanza del Presidente, o su specifica delega dello stesso, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni. In assenza contemporanea dei tre Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di carica, ovvero d'iscrizione alla Sezione o infine di età.

In caso di comprovata urgenza il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può adottare ogni provvedimento necessario e ne riferisce nella prima seduta al C.D.S. per la convalida.

DEI VICE PRESIDENTI

ART. 18 - I Vice Presidenti, per essere nominati, devono possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno 4 anni consecutivi.

- Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati fino alla scadenza del loro mandato di Consigliere sezionale.
- Qualora si dovessero sostituire uno o più Vice Presidenti, il C.D.S. provvederà su proposta del Presidente, alla nomina del successore, scelto tra i Consiglieri sezionali, che assumerà la stessa anzianità di mandato del predecessore.
- Coadiuvano il Presidente in tutte le attività associative e fanno parte del Comitato di Presidenza.

DEI CONSIGLIERI

ART. 19 - I Consiglieri per essere eletti, devono possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi.

- Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva; possono di nuovo essere rieletti in seguito, con le stesse modalità, dopo l'interruzione di un anno.
- Ogni anno i Consiglieri si rinnovano per un terzo.
- Qualora un Consigliere venga a mancare, sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima votazione dell'assemblea, assumendone l'anzianità, sarà però rieleggibile ancora per un mandato.
- In caso di rinnovo totale del C.D.S., l'anzianità dei nuovi eletti è determinata dalla data d'iscrizione alla Sezione; in caso di parità, dalla data di nascita (il più anziano).
- I Consiglieri hanno il dovere di esercitare coscienziosamente e in modo propositivo il loro mandato e la funzione rappresentativa dei Soci, di svolgere i compiti loro affidati dal C.D.S. e accettati.
- I Consiglieri sezionali, su invito della Presidenza, devono a turno partecipare alle manifestazioni sezionali e dei Gruppi o, quando è necessaria la presenza di un rappresentante della Sezione, in altre occasioni.
- Rappresentando la Sezione, hanno il dovere di mantenere un comportamento moralmente corretto e di essere vestiti in modo consono e sobrio.
- Chiamati a incarichi in Commissioni o attività sezionali devono svolgere il proprio compito con serietà e professionalità.
- Hanno il dovere di essere sempre presenti a tutte le sedute del Consiglio Direttivo e a quelle delle Commissioni di cui fanno parte.
- La presenza alle riunioni del C.D.S. è obbligatoria, a meno di gravi e giustificati motivi. In caso di assenza devono darne comunicazione unicamente alla Segreteria sezionale che è tenuta a chiedere la motivazione e riferirla in Consiglio Direttivo.



- Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive al C.D.S., decade dal proprio mandato.
- La carica di Consigliere sezionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sezionale e nazionale con l'esclusione della carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati.

DEL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 20 - E' costituito in seno al C.D.S. ed è composto dal Presidente della Sezione, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

- Studia ed elabora i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dello stesso.
- Redige l'ordine del giorno del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.
- Nei soli casi di maggiore urgenza e improrogabilità, assume i necessari provvedimenti, che dovranno essere portati alla convalida nella prima seduta del Consiglio Direttivo.
- Le riunioni del Comitato di Presidenza devono avvenire di regola una volta al mese.

DEL SEGRETARIO GENERALE

ART. 21 - Il Segretario Generale deve essere iscritto all'ANA sezionale quale socio ordinario, coordina l'attività della segreteria sezionale e tiene i rapporti con la segreteria nazionale.

- Vigila sull'utilizzo della sede sezionale da parte dei soci e sulla manutenzione ordinaria della stessa.
- Deve prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.S..
- La carica di Segretario Generale non è compatibile con quella di Consigliere Sezionale e di Revisore dei Conti.
- Fa parte del Comitato di Presidenza.
- Membro di diritto della Giunta di Scrutinio.

DEL TESORIERE

ART. 22 - Deve essere iscritto all'A.N.A. sezionale quale socio ordinario e possedere specifiche competenze.

- E' responsabile della corretta tenuta della contabilità sezionale, dei pagamenti e dei flussi finanziari secondo quanto stabilito dagli organi sociali.
- Deve osservare il regolamento di tesoreria.
- Redige ogni trimestre una situazione contabile da presentare al C.D.S..
- Predisponde, di concerto con il Presidente e il Comitato di Presidenza, il bilancio consuntivo annuale e quello di previsione, da sottoporre all'approvazione del C.D.S. prima dell'Assemblea ordinaria annuale.
- Prende parte alle riunioni del C.D.S., non ha diritto di parola né di voto ma, su argomenti di sua competenza, potrà essere interpellato dal Presidente del Consiglio Sezionale.
- La carica di Tesoriere non è compatibile con quella di Consigliere Sezionale, di Revisore dei Conti e Giunta di Scrutinio.
- Fa parte del Comitato di Presidenza

REVISORI DEI CONTI

ART. 23 - Devono possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi. I Revisori in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall'Assemblea sezionale; durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

- Possono essere rieletti con le stesse modalità, dopo l'interruzione di un anno.
- Ogni anno devono essere rinnovati per un terzo dei membri effettivi.
- Dovranno, entro quindici giorni dalla loro elezione, nominarsi un Presidente.
- La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale e di Tesoriere.
- Hanno il compito della vigilanza e della verifica costante della contabilità sezionale ivi compresa la situazione di cassa.



- Devono predisporre la relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo che dovrà essere presentata al C.D.S. prima dell'Assemblea dei Delegati.
- Devono assicurare che i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalla loro relazione, siano depositati presso la Segreteria sezionale, a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

GIUNTA DI SCRUTINIO

ART. 24 – La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri elettivi e dal Segretario Generale, membro di diritto.

- I membri elettivi devono possedere un'anzianità di appartenenza alla Sezione di almeno tre anni consecutivi, sono eletti dall'Assemblea sezionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
- Possono essere rieletti con le stesse modalità, dopo l'interruzione di un anno.
- Ogni anno deve essere rinnovata per un terzo dei membri elettivi.
- Devono nominarsi un Presidente entro 15 giorni dalla loro elezione.
- Ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di verificarne i requisiti e di controllare che sulle domande stesse siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.
- Le domande devono essere esaminate entro quindici giorni dalla loro presentazione e restituite alla Segreteria sezionale con la firma di almeno due dei componenti della Giunta.
- Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta di Scrutinio deve inoltrare al Presidente della Sezione un rapporto riservato, contenente i motivi della mancata accettazione.
- E' loro facoltà accedere all'elenco dei Soci.

LE ZONE

ART. 25 – Allo scopo di ottimizzare l'interazione associativa tra i Gruppi e al fine di mantenere più stretti contatti tra questi e la Sezione, sono state costituite le Zone il cui perimetro e i Gruppi di appartenenza sono stabiliti dal C.D.S..

DELEGATI DI ZONA

ART. 26 – A ogni Zona sono preposti un Delegato e un Vice Delegato che sono eletti, a scrutinio segreto dai Capigruppo appartenenti alla Zona.

- Durano in carica due anni e possono essere sempre riconfermati. Il C.D.S. ratifica tal elezione.
- Il Delegato ha il compito di coordinare le attività e le manifestazioni dei Gruppi della Zona e può partecipare alle assemblee annuali dei Gruppi stessi.
- In caso d'iniziativa, necessità o eventuali controversie sorte nei singoli Gruppi, fra Gruppi della stessa Zona e/o di altre Zone, deve riferire tempestivamente al Consigliere sezionale di Riferimento che, qualora non si riesca a trovare soluzioni adeguate, riferirà alla Presidenza sezionale.
- Il Delegato di Zona deve convocare, con periodicità almeno trimestrale, la riunione dei Capigruppo della Zona con relativo ordine del giorno da inviare in Segreteria sezionale. Di tale riunione deve essere redatto un verbale la cui copia deve essere consegnata in segreteria.
- Partecipano alle sedute del C.D.S., non hanno diritto di parola né di voto, ma, qualora il Presidente del Consiglio sezionale lo ritenga opportuno, potranno essere interpellati.
- Deve collaborare con il Servizio d'Ordine Sezionale (S.O.S.) alle manifestazioni istituzionali.
- La carica di Delegato e Vice Delegato di Zona non sono compatibili con quella di Consigliere Sezionale.

CONSIGLIERE DI RIFERIMENTO

ART. 27 – A ogni Zona è assegnato un Consigliere di riferimento nominato dal C.D.S. su proposta del Presidente.

- Per quanto possibile il Consigliere di riferimento deve far parte della Zona stessa.



- E' portavoce della Zona di sua competenza, verso il Presidente, il Comitato di Presidenza, il C.D.S..
- Non deve prevaricare quelle che sono le prerogative del Delegato di Zona come sancito dall'art. 26 del Regolamento sezionale ma ha funzioni consultive.

COMMISSIONI

ART. 28 – Le Commissioni aventi carattere organizzativo e/o consultivo, nominate nell'arco dell'anno dal C.D.S. ai sensi dell'art. 16 punto g, sono formate per determinati compiti stabiliti volta per volta dal C.D.S. su proposta del Presidente.

- Le Commissioni nominano al loro interno un Presidente il quale, di norma, deve essere un Consigliere sezionale e devono procedere alla nomina di un segretario.
- Ogni riunione deve essere verbalizzata e copia del verbale deve essere consegnato in segreteria.
- Il Presidente della Sezione e i Vice Presidenti possono assistere alle sedute delle Commissioni.
- I Presidenti delle Commissioni relazioneranno al C.D.S. sulla loro attività, ed eventuali proposte dovranno essere sottoposte all'approvazione del C.D.S..

ATTIVITA' SEZIONALI

ART. 29 – I responsabili delle Attività sezionali (Protezione Civile, Sport, ecc.) devono essere portatori di conoscenze /competenze specifiche.

- Ove non Consiglieri sono individuati tra i soci della Sezione.
- Agiscono in base agli indirizzi impartiti dal C.D.S..
- Rispondono al C.D.S. del loro operato materiale e finanziario.

PERIODICO SEZIONALE

ART. 30 – Il periodico “**Ciao Pais**”, redatto e edito in proprio in conformità agli scopi associativi di cui all'art. 2 del presente regolamento, rappresenta l'organo ufficiale di stampa della Sezione.

- Il C.D.S. su proposta del Presidente, nomina annualmente, scegliendo tra i soci della Sezione, il Direttore responsabile e il Comitato di Redazione.
- Presidente del Comitato di Redazione è il Presidente della Sezione.
- Il Comitato di Redazione provvede alla scelta degli articoli e ne cura la pubblicazione.
- Il periodico è inviato gratuitamente a tutti gli iscritti in regola col tesseramento della Sezione.

GRUPPI

ART. 31 – Il Gruppo è la base del funzionamento sociale nell'ambito della Sezione d'appartenenza.

- Realizza tramite i propri tesserati, la vita del Gruppo nelle varie attività, in conformità con quanto riportato dall'art. 2 dello Statuto Nazionale.
- **Il Gruppo è un'articolazione periferica dotata di autonoma legittimazione negoziale e processuale**, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Nazionale.
- L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del Consiglio direttivo sezionale (art. 30 dello Statuto Nazionale).

ART. 32 – La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di dieci soci, come previsto dall'art. 27 dello Statuto Nazionale.

ART. 33 – L'Assemblea di Gruppo deve eleggere con votazione scritta e segreta: il Capogruppo e i Consiglieri.

- Ove previsto l'Assemblea procederà all'elezione dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità utilizzate per l'elezione del Capogruppo. Detta carica non è compatibile con quella di Consigliere.



- I Consiglieri, e se previsti ed eletti i Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

ART. 34 – Il Capogruppo per essere eletto deve avere un'anzianità di appartenenza al Gruppo di almeno un anno.

- Dura in carica tre anni e può sempre essere rieleggibile.
- E' il legale rappresentante del gruppo e agisce in nome e per conto dello stesso per il conseguimento dei fini associativi, secondo lo Statuto e i Regolamenti nazionale e sezionale.

ART. 35 – Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, su proposta del Capogruppo, saranno nominati: il/i Vice Capogruppo, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 36 – Ogni anno, nel periodo **1° dicembre - 15 gennaio**, il Capogruppo deve riunire i Soci in Assemblea ordinaria dandone comunicazione scritta alla Presidenza sezionale almeno quindici giorni prima della data fissata per:

- a) Discutere e approvare la Relazione morale, il Rendiconto finanziario e la Relazione dei Revisori dei Conti se prevista, dell'anno trascorso.
- b) Determinare la quota sociale spettante al Gruppo.
- c) Discutere e deliberare su argomenti inerenti all'attività del Gruppo.
- d) Eleggere le cariche di Gruppo come da art. 33, compresi i Delegati alle Assemblee sezionali, in base a quanto previsto dal precedente art. 12.

- Per la convocazione delle Assemblee di Gruppo, il Capogruppo sceglierà il modo migliore, in relazione alla situazione locale, per informare tutti i Soci.
- Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente all'Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro socio del gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.

ART. 37 – Devono essere inviati alla Segreteria sezionale entro il 31 gennaio, i seguenti documenti del Gruppo:

- a) Copia del Verbale dell'Assemblea
- b) Copia della Relazione Morale e Finanziaria e relativo rendiconto
- c) Le cariche del Gruppo
- d) Elenco dei nominativi dei Delegati alle Assemblee Sezionali
- e) La data nella quale avrà luogo la manifestazione di Gruppo.

- Il C.D.S. può richiedere i documenti contabili giustificativi e disporre l'esame da parte dei Revisori dei Conti della Sezione.

ART. 38 – L'Assemblea straordinaria di Gruppo può essere convocata ogni qual volta il Capogruppo lo ritenga opportuno o quando almeno un decimo dei soci, con il minimo di cinque, ne facciano richiesta scritta al Capogruppo e, per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi.

- Il Capogruppo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea straordinaria che dovrà tenersi entro tre settimane dal pervenimento della richiesta.
- Della convocazione dovrà essere inviata copia al Presidente sezionale.
- In caso d'inadempienza da parte del Capogruppo, sarà il Presidente della Sezione a convocarla.
- La convocazione dei Soci deve avvenire per lettera.
- Copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata al Presidente sezionale entro 15 giorni.

MANIFESTAZIONI

Art. 39 - I Gruppi per qualsiasi manifestazione alpina da loro organizzata, devono avere la preventiva approvazione della Sezione.



- Ai Capigruppo incombe l'obbligo di vigilare affinché:
 - a) Nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il cappello alpino sia portato con dignità e decoro.
 - b) Nessun socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi cui non ha diritto.
- Per uniformare le manifestazioni è necessario avvalersi del Cerimoniale A.N.A., coordinate da un cerimoniere eventualmente messo a disposizione dalla Sezione.
- Gli atti e le manifestazioni dei Gruppi si svolgono sotto la responsabilità dei Capigruppo e dei Consigli Direttivi interessati.

AGGREGAZIONI COLLATERALI

ART. 40 – Le aggregazioni spontanee collaterali alle attività della Sezione o dei Gruppi come ad esempio: patronesse, famiglie penne mozze, cori e fanfare, regolarmente costituite, sono riconosciute in ambito sezionale, subordinatamente alla delibera del C.D.S..

- Qualunque loro attività istituzionale deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione.
- I componenti, ove già non Soci ordinari, per frequentare le sedi sociali, ricevere il periodico nazionale e sezionale e fregiarsi dell'apposito distintivo, dovranno essere regolarmente iscritti all'A.N.A..

DISPOSIZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 41 – Sono regolati dagli articoli 37 – 38 – 38 bis – 38 ter – 39 dello Statuto e 34 – 35 – 36 del Regolamento nazionale.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

ART. 42 – Sezione.

- Lo scioglimento della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria dei delegati.
- Per la validità di quest'Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i due terzi degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio Sociale passa in Amministrazione ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo sezionale in carica alla data dello scioglimento, i quali ne terranno gestione separata per un triennio per le eventualità della ricostituzione della Sezione. Trascorso tale termine, le attività stesse resteranno acquisite al patrimonio dell'A.N.A. nazionale.

ART. 43 – Gruppo.

- Lo scioglimento di un Gruppo è deliberato da un'Assemblea straordinaria dei soci.
- Per la validità di quest'Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i due terzi degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- Qualora non si raggiungesse il quorum dei due terzi, il Consiglio Direttivo del Gruppo con i soci presenti, redigerà formale verbale da inoltrare al C.D.S. per le conseguenti deliberazioni.
- In caso di scioglimento del Gruppo il patrimonio Sociale passa in amministrazione ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo di Gruppo in carica alla data dello scioglimento, i quali ne terranno gestione separata per un triennio per l'eventualità della ricostituzione del Gruppo.
- Trascorso tale termine, le attività stesse resteranno acquisite al patrimonio della Sezione.

ART. 44 – Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per oltre un anno al disotto del minimo stabilito dall'Art. 27 dello Statuto nazionale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 45 – Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Regolamento, e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionale.



ART. 46 – Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.



A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE" at the top and "MILANO" at the bottom, with a small star symbol on the left side. The signature is a cursive script that extends to the right of the stamp.